

Modifica della proposta di ventesima direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — sistema comune di imposta sul valore aggiunto: deroghe inerenti agli aiuti speciali corrisposti ad alcuni agricoltori a titolo di compensazione per lo smantellamento degli importi compensativi monetari applicabili a taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾

COM(85) 209 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio in virtù dell'articolo 149, secondo comma, del trattato CEE l'8 maggio 1985)

(85/C 131/07)

La Commissione modifica la propria proposta come segue:

1. Dopo il terzo paragrafo dei considerandi viene inserito il seguente paragrafo:

«considerando che, data la natura temporanea e decrescente delle conseguenze dello smantellamento degli importi compensativi monetari, l'aiuto speciale del 3 % deve cessare il 31 dicembre 1991».

2. Viene aggiunto un nuovo paragrafo alla fine dei considerandi:

«considerando che, viste le finalità per cui la Repubblica federale di Germania è stata autorizzata a concedere un aiuto speciale, è necessario che le misure adottate conformemente a tale autorizzazione e sulla base della presente direttiva vengano riesaminate e valutate dalla Commissione; considerando che ciò può essere opportunamente attuato per mezzo di una relazione presentata annualmente al Parlamento e al Consiglio».

3. Viene inserito un nuovo articolo 7:

«Articolo 7

La Commissione redige, sull'applicazione del dispositivo degli aiuti nell'anno precedente, una relazione annuale che viene sottoposta al Parlamento entro e non oltre il 1° marzo dell'anno successivo; la relazione dovrà riferire in merito alle misure adottate dalla Repubblica federale di Germania e alla relativa esecuzione, con particolare riferimento alle finalità per le quali il meccanismo di aiuti è stato istituito, alla sua neutralità fiscale e all'incidenza sulle risorse proprie della Comunità.»

4. L'articolo 7 attuale diventa, l'articolo 8 e viene modificato aggiungendo dopo «dal 1° luglio 1984» la frase:

«... e cessa di validità al più tardi il 31 dicembre 1991».

5. L'articolo 8 diventa articolo 9.

⁽¹⁾ GU n. C 214 del 14. 8. 1984, pag. 8.